



Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscita SGP
soodir005/0010676/15
Data 31/12/2015

Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA

Prot. n.

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA,
UFFICI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI AC

OGGETTO: Modifiche IPT anno 2016 e innovazioni normative in vigore nel 2016.

Con la presente circolare si intende dare notizia delle innovazioni normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) nonché, come d'uso, delle modifiche IPT, comunicate ad oggi a questo Servizio, che entreranno in vigore dal 01/01/2016.

INNOVAZIONI NORMATIVE LEGGE DI STABILITA' 2016

MODIFICA SANZIONI ORDINARIE E RAVVEDIMENTO OPEROSO:

L'art.1 comma 133 ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 2016 delle nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015.

In particolare, secondo la nuova formulazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 la sanzione del 30% prevista in caso di mancato versamento dell'imposta entro le prescritte scadenze è ridotta della metà (15%) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo (pari all'1%) per ciascun giorno di ritardo.

Resta ferma la disciplina più favorevole prevista in materia di ravvedimento operoso dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione della stessa (quindi la violazione non deve essere stata già contestata, né devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).

Pertanto, per le formalità presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del ravvedimento operoso in materia di IPT sarà applicata con le seguenti modalità:

- entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 75° giorno) la sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta della metà (quindi al 15%) deve essere ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari all'1,5%) e di un ulteriore quindicesimo (pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo (ex art. 13 comma 1 D.Lgs. n. 471/1997 e art. 13 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997);
- dopo i primi 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 76° al 90° giorno) si applica la sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta della metà (quindi al 15%) che deve essere ulteriormente ridotta ad 1/10 (pari all'1,5%) ex art. 13 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997;
- dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine (quindi dal 91° giorno al 150° giorno) si applica la sanzione ordinaria IPT (del 30%) già ridotta della metà (quindi al 15%) ulteriormente ridotta ad 1/9 (pari all'1,67%) ex art. 13 comma 1 lett. a)-bis del D.Lgs. n. 472/1997;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 151° giorno) ed entro 1 anno decorrente sempre dalla data di scadenza del termine per il versamento, trova applicazione la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%).

Per una migliore comprensione della nuova disciplina sanzionatoria si allega di seguito un prospetto riassuntivo:

PRESENTAZIONE TARDIVA SENZA DIRITTO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Data di presentazione	sanzione
Dal 61° al 75° giorno*	1% per ciascun giorno di ritardo
Dal 76° al 150° giorno*	15%
Dal 151° giorno* in poi	30%

PRESENTAZIONE TARDIVA CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

Data di presentazione	sanzione
Dal 61° al 75° giorno*	0,1% per ciascun giorno di ritardo
Dal 76° al 90° giorno*	1,5%
Dal 91° al 150° giorno*	1,67%
Dal 151° giorno dall'atto* e fino a un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle formalità	3,75%

Le modifiche SW al calcolo importi saranno operative in esercizio già dal 4 gennaio p.v..

RADIAZIONI PER ESPORTAZIONE:

Si riporta di seguito il nuovo testo dall'art. 103, comma 1, primo periodo, del Codice della Strada, in seguito alle modifiche (evidenziate in grassetto) introdotte dall'art.1 comma 964:

*“La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso **per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA,** restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione...”*

Sono in corso approfondimenti interpretativi delle nuove disposizioni per i quali questo Servizio sta interpellando le Amministrazioni competenti in materia sia riguardo alla tipologia della “documentazione doganale”, che riguardo al concetto di “cessione intracomunitaria” e del significato della espressione “documentazione comprovante la radiazione al PRA”.

In attesa dei chiarimenti richiesti e fino a nuove istruzioni, in materia di radiazioni per esportazione, si continueranno ad applicare le disposizioni già in vigore.

VARIAZIONE SAGGIO INTERESSI LEGALI

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 dicembre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 291 del 15/12/2015) la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,2% in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2016.**

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle variazioni apportate alla misura degli interessi legali:

Dal	Al	Tasso d'interesse	Disposizione normativa
01/01/1999	31/12/2000	2,5%	D.M. 10 Dicembre 1998
01/01/2001	31/12/2001	3,5%	D.M. 11 Dicembre 2000
01/01/2002	31/12/2003	3,0%	D.M. 11 Dicembre 2001
01/01/2004	31/12/2007	2,5%	D.M. 1 Dicembre 2003
01/01/2008	31/12/2009	3%	D.M. 12 Dicembre 2007
01/01/2010	31/12/2010	1%	D.M. 04 Dicembre 2009
01/01/2011	31/12/2011	1,5%	D.M. 07 dicembre 2010
01/01/2012	31/12/2013	2,5%	DM 12 dicembre 2011
01/01/2014	31/12/2014	1,0%	DM 13 dicembre 2013
01/01/2015	31/12/2015	0,5%	DM 15 dicembre 2014
01/01/2016		0,2%	DM 11 dicembre 2015

NUOVO PREZZO DI VENDITA DELLE TARGHE

Si informa, inoltre, che con Decreto del Ministero dei Trasporti del 6 novembre 2015, in allegato, (pubblicato nella G.U. n.299 del 24/12/2015) è stato fissato il nuovo prezzo di vendita delle targhe dei veicoli.

Tali prezzi decorreranno dal giorno **8 gennaio 2016**, con conseguente adeguamento delle procedure di cassa dello STA/PRA.

NUOVA AUTORIZZAZIONE PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

Si informa, inoltre, che **dal 1 gennaio 2016**, le precedenti autorizzazioni rilasciate ad ACI per la riscossione dell'imposta di bollo in modo virtuale, sono confluite in una nuova e unica autorizzazione (rilasciata ad ACI dall'Agenzia delle Entrate).

E' stata pertanto aggiornata la modulistica (CDPD, note di richiesta delle formalità, certificazioni ecc.) con l'inserimento degli estremi della nuova autorizzazione) come di seguito indicato:

- **CDPD Fronte:**
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - CDPD - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov. I di Roma n. 159771/2015 del 24/11/2015
- **CDPD Retro:**
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Nota Formalità - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov. I di Roma n. 159771/2015 del 24/11/2015
- **Certificati PRA (ECGN, CSGA, estratto cronologico PdS):**
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Certificato - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direz. Prov. I di Roma n. 159771/2015 del 24/11/2015

MODIFICA REGOLAMENTO IPT E PRECISAZIONI

MODIFICA REGOLAMENTO IPT

La provincia di **Messina** ha modificato il proprio Regolamento IPT. Le modifiche vanno applicate alle **formalità presentate per la prima volta dal 01.01.2016**.

Le innovazioni introdotte riguardano:

- trasferimenti di proprietà ex art. 2688 c.c.;
- cancellazione di ipoteca legale e convenzionale;
- agevolazioni per disabili sensoriali;
- agevolazioni per trasferimenti di proprietà per successione ereditaria;
- esenzione ONLUS;

- esenzione IPAB,
- dichiarazione sostitutiva per uso non professionale dei veicoli trentennali (modello allegato all'Avvertenza del 29/03/2011);
- ripresentazione formalità respinte;
- Modico valore € 12.

Tenuto conto della complessità delle modifiche SW necessarie per la gestione delle innovazioni introdotte sopra descritte, le procedure verranno aggiornate successivamente, ad esclusione dell'adeguamento del **"modico valore"** che **sarà operativo dal 4 gennaio p.v.. Nell'attesa, le formalità rientranti** in tali casistiche dovranno essere richieste solo agli Uffici periferici ACI e saranno gestite con forzatura importi da parte degli operatori PRA secondo le usuali modalità.

PRECISAZIONI

La Provincia di **Lecce** ha fornito precisazioni in merito all'esenzione IPT prevista a favore dei disabili.

Nel dettaglio la Provincia ha disposto di estendere, oltre alle ipotesi espressamente previste dalle norme, la possibilità per il disabile di beneficiare dell'esenzione IPT per l'acquisto di un secondo veicolo quando il primo sia venuto meno per furto o appropriazione indebita per le quali sia stata presentata regolare denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza nonché per cause non riferibili alla volontà del disabile (ossia calamità naturali, requisizioni, inadempienza demolitore, sentenza dichiarativa di perdita di possesso emessa dalla A.G., sequestro giudiziario/amministrativo divenuto definitivo) delle quali sia stata registrata la perdita di possesso al PRA.

Nel caso in cui il primo veicolo rientri in disponibilità del disabile (o del soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico) la parte deve riversare l'IPT non versata in occasione dell'acquisto del secondo veicolo.

Per le informazioni di dettaglio relative all'IPT di cui alla presente Lettera si rimanda alla consueta scheda di Riepilogo delle informazioni IPT (agg. 156), nella quale le novità introdotte sono state evidenziate con il carattere in colore rosso.

Come d'uso la presente lettera sarà pubblicata nel Sito tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite il Dominio ACI, con allegata la suddetta scheda riepilogativa.

Con i migliori saluti.

f.to

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi

ALL.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2015

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2015.
(15A09498)

(GU n.299 del 24-12-2015)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina lo svolgimento dei compiti di consulenza e di assistenza, nonché di adempimenti ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'art. 101, comma 1, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, che prevede che l'importo della maggiorazione prevista dal richiamato art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel caso in cui la targa di prova sia prodotta dai soggetti di cui alla richiamata legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto l'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che, nei casi in cui sia prevista l'acquisizione, tra l'altro, di assenti di amministrazioni pubbliche per l'adozione di provvedimenti amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni comunicano il predetto assenso entro trenta giorni

dal ricevimento dello schema di provvedimento;

Vista la lettera del 29 aprile 2015, protocollo n. DT 35594, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi, così come determinati dalla Commissione per la determinazione dei prezzi delle forniture, eseguite dal Poligrafico e Zecca dello Stato, alle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 giugno 2015 con cui è stato richiesto il prescritto sentito al Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Con IVA 22%	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
Autoveicoli				
Targa anteriore + targa posteriore di tipo A comprensive di tasselli autoadesivi	22,83	27,85	13,93	41,78
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	24,96	30,45	15,23	45,68
Targa anteriore + targa posteriore di tipo B				

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

comprehensive di tasselli autoadesivi	22,61	27,58	13,79	41,37
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento	24,76	30,21	15,10	45,31
Escursionisti esteri targa anteriore + targa posteriore comprehensive di tasselli autoadesivi	18,12	22,11	11,05	33,16
CC, CD, NU targa anteriore + targa posteriore	18,12	22,11	11,05	33,16
Rimorchi				
Rimorchi	13,52	16,49	8,25	24,74
Rimorchi Escursionisti Esteri	10,56	12,88	6,44	19,32
Ripetitrlici tipo A e tipo B	13,52	16,49	8,25	24,74
Ripetitrlici Escursionisti Esteri	10,56	12,88	6,44	19,32
Motoveicoli				
Targa posteriore comprehensive di tasselli autoadesivi	12,16	14,84	7,42	22,26
per le province di: Aosta, Bolzano, Trento targa posteriore comprehensive di				

tasselli				
autoadesivi	13,22	16,13	8,06	24,19

Escursionisti				
esteri comprensive				
di bollini				
autoadesivi	10,04	12,25	6,12	18,37

Macchine agricole				

Posteriore	10,04	12,25	6,12	18,37

Rimorchi	10,56	12,88	6,44	19,32

Ripetitivi	10,04	12,25	6,12	18,37

Macchine operatrici				

Semoventi	10,04	12,25	6,12	18,37

Trainate	10,56	12,88	6,44	19,32

Ripetitivi	10,04	12,25	6,12	18,37

Prova				

Posteriore	10,04	12,25	6,12	18,37

Rilasciate dai				
soggetti di cui				
alla L.264/91			6,12	6,12

Ciclomotori				

Posteriore	7,42	9,05	4,53	13,58

Polizia locale				

Autoveicoli				
formato A	22,83	27,85	13,93	41,78

motoveicoli	12,16	14,84	7,42	22,26

ciclomotori	7,42	9,05	4,53	13,58

*** ATTO COMPLETO ***

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

Art. 2

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

Il Ministro: Delrio

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, reg.ne n. 1, foglio n. 3559

[illegible]

Provincia	% maggiorazione	tasso interesse	modico valore	cc.nuovo Regolamento o IPT	tutela venditore nuovo Regolamento o IPT	gestione ripresentate nuovo Regolamento o IPT	agevolazioni disabili	successione ereditaria	atti societari	veicoli eco-compatibili	IPAB	Onlus	Obbligo documentazione fiscale	Fatture esenti IVA	ALTRO	Particolari tà su veicoli storici (P) / Dichiarazione uso non professionale (N)	criterio decorrenza variazioni tariffarie
FC	30%	legale	€ 16,50	X			X	X				X			X	PRES	
FE	25%	legale	€ 17,00	X								X				PRES	
FG	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X			X	X				A/I	
FI	30%	legale + 1,5%	€ 17,00	X	X	X									X	A/I	
FM	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X					X				P	PRES
FR	30%	legale + 0,5%	€ 11,00	X	X	X	X	X	X		X	X					A/I
GE	30%	legale		X			X					X			X	X	PRES
GO	30%	legale	€ 16,50									X					PRES
GR	20%	legale	€ 17,00	X	X	X	X					X					A/I
IM	30%	legale	€ 30,00			X	X		X		X	X					PRES
IS	30%	legale+3%	€ 16,53	X	X	X					X	X					PRES
KR	25%	legale + 2,5%	€ 15,00	X	X	X	X	X					X				A/I
LC	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X			X					A/I
LE	30%	legale	€ 16,50									X					PRES
LI	30%	legale				X					X	X					PRES
LO	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X	X		X					A/I
LT	20%	legale					X		X								PRES
LU	30%	legale	€ 17,00				X	X				X			X		PRES
MB	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X	X	X			X					A/I
MC	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X			X	X	X				X P	PRES
ME	30%	legale	€ 12,00	X		X	X	X			X	X				X	PRES
MI	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X	X	X			X					A/I
MN	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X		X	X					A/I
MO	30%	legale	€ 20,00			X						X					PRES
MS	30%	legale	€ 17,00	X			X					X					PRES
MT	10%	legale															PRES
NA	30%	legale															PRES
NO	30%	legale	€ 17,00			X	X				X	X					A/I
NU	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X	X		X			X		PRES
OG	30%	legale	€ 10,33	X				X	X			X					PRES
OR	30%	legale	€ 17,00	X	DOC	X					X	X					A/I
OT	30%	legale	€ 17,00	X	DOC	X	X	X	X		X	X			X		A/I
PA	30%	legale	€ 19,00				X	X	X								A/I

Provincia	% maggiorazio ne	tasso interesse	modico valore	2688 cc.nuovo Regolament o IPT	tutela venditore nuovo Regolament o IPT	gestione ripresent ate nuovo Regolam ento IPT	agevola zioni disabili	successione ereditaria	atti società ri	veicoli eco- compati bili	IPAB	Onlus	Obbligo documen tazione fiscale	Fatture esenti IVA	ALTRO	Particolari tà su veicoli storici (P) / Dichiarazi one uso non profession ale (XX)	criterio decorrenza variazioni tariffarie
PC	30%	legale	€ 17,00				X	X				X					PRES
PD	30%	legale	€ 10,33				X			X		X					A/I
PE	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X				X	X					PRES
PG	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X		X	X			X		PRES
PI	30%	legale	€ 17,00	X	DOC	X	X										A/I
PN	20%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X		X	X					PRES
PO	30%	legale	€ 17,00	X								X					A/I
PR	30%	legale	€ 17,00	X				X			X	X				X	PRES
PT	30%	legale	€ 16,53				X	X				X					PRES
PU	30%	legale	€ 17,00		X	X	X	X	X	X		X				X	A/I
PV	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X	X		X					A/I
PZ	30%	legale	€ 16,53				X			X							PRES
RA	30%	legale	€ 16,53	X			X	X		X	X	X			X		PRES
RC	30%	legale + 1,5%	€ 15,00	X		X	X	X	X		X	X					A/I
RE	20%	legale	€ 16,53									X					PRES
RG	30%	legale	€ 15,00		X	X						X					PRES
RI	30%	legale	€ 10,00	X	X	X	X		X		X	X					A/I
RM	30%	legale	€ 10,33									X			X		PRES
RN	30%	legale + 2%	€ 17,00	X		X	X					X				X	A/I
RO	30%	legale	€ 17,00	X	DOC						X	X					A/I
SA	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X			X	X	X					A/I
SI	30%	legale	€ 16,53	X			X					X				X	PRES
SO	25%	legale	€ 16,53				X										PRES
SP	30%	legale					X					X					PRES
SR	20%	legale					X										PRES
SS	30%	legale + 1%	€ 12,00	X	DOC	X	X	X	X		X	X					A/I
SV	30%	legale	€ 10,33	X	X		X	X				X					PRES
TA	30%	legale	€ 16,50									X					PRES
TE	30%	legale										X					PRES
TN	0%	legale	€ 30,00				X	X						X			PRES
TO	10-30%	legale	€ 30,00	X	DOC	X		X	X		X	X			X	XP	A/I

Provincia	% maggiorazio ne	tasso interesse	modico valore	2688 cc.nuovo Regolament o IPT	tutela venditore nuovo Regolament o IPT	gestione ripresent ate nuovo Regolam ento IPT	agevola zioni disabili	successione ereditaria	atti società ri	veicoli eco- compati bili	IPAB	Onlus	Obbligo documen tazione fiscale	Fatture esenti IVA	ALTRO	Particolari tà su veicoli storici (P) / Dichiarazi one uso non profession ale (A)	criterio decorrenza variazioni tariffarie
TP	30%	legale + 2%	€ 12,00	X	X	X	X	X	X							X	A/I
TR	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X		X	X			X		A/I
TS	20%	legale	€ 16,53									X					PRES
TV	30%	legale					X		X			X				X P	PRES
UD	20%	legale	€ 12,00	X		X	X	X	X		X	X			X		PRES
VA	30%	legale	€ 12,00	X	X	X	X	X	X			X					A/I
VB	30%	legale	€ 5,00	X	DOC		X	X				X					A/I
VC	30%	legale	€ 17,00	X	X						X	X				X	A/I
VE	30%	legale										X				XP	PRES
VI	20%	legale	€ 12,00	X		X	X	X		X	X	X				X	PRES
VR	30%	legale	€ 15,00	X	X	X	X	X			X	X				X	A/I
VS	30%	legale	€ 17,00	X	X	X	X	X	X		X	X					A/I
VT	30%	legale															PRES
VV	30%	legale	€ 17,00	X		X	X				X	X			X		A/I

LEGENDA per criterio decorrenza variazioni tariffarie

A/I	data atto/immatricolazione
PRES	data prima presentazione form.

**AGEVOLAZIONI
IPT DELIBERATE DALLE AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI**

NUOVI REGOLAMENTI IPT

**SCHEDA DI SINTESI INFORMAZIONI PER LA
GESTIONE IPT**

AGGIORNAMENTO n.156

PREMESSA

La presente scheda di sintesi si propone di creare uno strumento che riassume tutte le informazioni utili per la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.

In primo luogo si riporta in allegato un file excel che evidenzia, per ogni Provincia, le informazioni "base" e la presenza di eventuali "particolarità" deliberate dalle Amministrazioni Provinciali

Per la consultazione e la verifica del dettaglio delle informazioni riportate schematicamente nel citato prospetto, si allega la consueta scheda descrittiva delle agevolazioni IPT deliberate dalle singole Amministrazioni Provinciali implementata con le principali novità derivanti dall'eventuale adozione, in tutto o in parte, delle disposizioni innovative del nuovo testo di Regolamento IPT.

Si evidenzia che nel paragrafo "Atti soggetti ad IVA" del presente aggiornamento sono state riportate le novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L.138/2011 e dalla Legge di conversione del DL 201/2011 che hanno modificato radicalmente l'imposizione fiscale dell'IPT su tali tipologie di atti.

1. AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Molte Province hanno deliberato agevolazioni IPT a favore di alcune categorie di portatori di handicap per le quali il Legislatore non ha predisposto l'esenzione.

Il provvedimento della Provincia di Lucca riguarda tutti i disabili non inclusi nella normativa nazionale per i quali è prevista una riduzione al 10% dell'IPT (per il corretto calcolo degli importi bisogna inserire nel campo disabile il carattere "L" previsto dalle procedure telematiche).

La Provincia di Crotone ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta per i motocicli e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti ad IVA e con limitazione di potenza a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA (per il corretto calcolo degli importi selezionare "K" nel campo disabile). Si evidenzia che, a fronte di atti soggetti ad IVA nel caso di veicoli con potenza superiore a 100kw, per potere usufruire dell'agevolazione è sempre necessario esibire la fattura o equivalente documentazione fiscale.

La provincia di Vibo Valentia ha deliberato l'applicazione dell'IPT fissa (senza maggiorazione) per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. (per il corretto calcolo degli importi selezionare "D" nel campo disabile).

La provincia di Catania ha previsto- a far data dal 01.01.2010- l'applicazione dell'IPT nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M 435/98 per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi della L. 104/1992 (per il corretto calcolo degli importi selezionare "V" nel campo disabile).

La Provincia di Nuoro ha previsto - a far data dal 01.01.2014 - la riduzione al 25% della IPT per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. (Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "y" nel campo disabile).

La Provincia di Bolzano ha previsto che sono esenti dal pagamento dell'IPT gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale (v. tabella sotto riportata), oppure ai familiari che li abbiano fiscalmente a carico.

La Provincia di Savona ha previsto, con decorrenza 01.01.2014, il pagamento dell'IPT ridotta al 50% sugli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli non adattati intestati a soggetti affetti da handicap grave e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, come riconosciuto dalla Commissione medica competente, oppure intestati ai familiari cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "Z" nel campo disabile.

Altre Province, invece, hanno previsto agevolazioni a favore dei disabili sensoriali, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella nella quale è indicato anche il carattere da inserire nel campo disabile per il corretto calcolo degli importi da parte delle procedure telematiche. (per le Province contrassegnate con * le procedure per il calcolo degli importi non sono ancora state rilasciate):

PROVINCE	RIDUZIONI IPT	FLAG PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI
Asti, Bergamo, Brescia, Como, Chieti, Cremona, Lecco, Lodi, Massa Carrara, Medio Campidano, Milano, Monza Brianza, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Salerno, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola,	riduzione al 25%	y

Mantova,	riduzione al 25%	H
Belluno, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani	riduzione al 50%	Z
Benevento, Genova, Grosseto, Imperia, Messina*, Pisa, Potenza, Pordenone, Sondrio, Verona, Vicenza,	riduzione al 10%	G
Forlì Cesena, Pescara, Treviso, Udine, Ravenna	riduzione al 20%	F
Ancona, Aosta, Catania, Cuneo, Fermo, Frosinone, Latina, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia, Siracusa	riduzione al 5%	X
Foggia	Riduzione al 75%	M
Bolzano, Sassari, Trento.	esenzione totale	Q

* Per le Province eventualmente contrassegnate con l'asterisco, le procedure automatizzate di calcolo importi devono ancora essere implementate.

Le agevolazioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali, e riguardano gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi ad autoveicoli e a motoveicoli anche non adattati intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale oppure a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico (su quest'ultimo punto siamo in attesa di parere da parte della Provincia di Padova per le agevolazioni deliberate dalla Provincia).

Fanno eccezione a tale principio l'agevolazione stabilita dalla Provincia di Pordenone e Brescia che hanno invece previsto che la riduzione dell'IPT debba essere calcolata sulla cd Tariffa Base stabilita con DM 435/98 (quindi senza la maggiorazione) e la Provincia di Cagliari che ha stabilito che la riduzione va calcolata sull'IPT in misura fissa. Per il corretto calcolo degli importi delle formalità di competenza Cagliari selezionare il flag "C" del campo disabile.

Si precisa che tale agevolazione prevista dalla Provincia di Brescia è cumulabile con le altre agevolazioni, previste dalla stessa Provincia (es: successione ereditaria).

Si precisa che la Provincia di **Vicenza** ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazione (es: successioni ereditarie, veicoli ecologici); nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore.

Le Province indicate in tabella hanno individuato i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni come segue:

- **Asti, Belluno, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Catania, Chieti, Cremona, Cuneo, Fermo, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi, Medio Campidano, Milano, Monza Brianza, Messina, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa, Pordenone, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Terni, Trento, Udine, Varese, Verbania, Verbano Cusio Ossola, Trapani, Treviso, Verona e Vicenza** riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art.1 comma 2 della L.68/1999 e dalla circolare n.72 del 30/7/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso; si evidenzia, inoltre, che la Provincia di **Belluno** ha stabilito che la riduzione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni e con riferimento ad un solo veicolo, salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal PRA. Analogamente la Provincia di **Foggia** ha previsto che l'agevolazione si possa riconoscere limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile, salvo il caso in cui lo stesso risulti venduto o cancellato dal PRA. Inoltre, la Provincia ha stabilito che nel caso in cui il disabile sensoriale risulti titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati "familiari fiscalmente a carico" (vedasi DPR n.917 del 22 dicembre 1986), il veicolo deve essere obbligatoriamente intestato al disabile stesso, anche se sprovvisto di permesso di guida.
- **Ancona, e Macerata**, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L.508/1998);

- le Province di Aosta, Massa Carrara e Rimini riconoscono l'agevolazione ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 comma 2 della Legge n.68/1999 e dalla circolare n. 72 del 30/07/2001, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento
- tutte le altre Province riconoscono le agevolazioni a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da avere determinato l'indennità di accompagnamento.

Infine si ritiene opportuno ricordare quali veicoli a motore possono essere oggetto degli atti di natura traslativa o dichiarativa per la cui trascrizione è possibile richiedere di usufruire delle suddette agevolazioni:

autovetture, autoveicoli promiscui, autoveicoli per trasporto specifico, motocarrozzette, motoveicoli per uso promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata fino a 2000 c.c. per i veicoli con alimentazione a benzina e 2800 c.c. per quelli con alimentazione a gasolio.

Su quest'ultimo punto si differenziano dalle altre la Provincia di La Spezia che ha concesso le agevolazioni solo per le autovetture, senza alcuna limitazione nel caso di atti soggetti ad IVA e fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA.

2. AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ PER SUCCESSIONE EREDITARIA

Arezzo e Lucca hanno previsto per questo tipo di formalità la corresponsione del 10% dell'IPT dovuta. La Provincia di Arezzo ha stabilito che per usufruire dell'agevolazione in parola è necessario allegare alla documentazione della formalità da presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno - in modalità automatica- la corretta imputazione dell'Ipt dovuta a fronte dell'impostazione del

campo " data apertura successione". Inoltre, sempre la Provincia di Arezzo ha stabilito che tale agevolazione va applicata anche nei casi di IPT ridotta (es: veicoli speciali, veicoli storici) precisando che, nei casi in cui l'importo IPT dovuto comprensivo di eventuali sanzioni e interessi non superi il modico valore stabilito dalla Provincia, non si deve procedere alla riscossione dell'imposta.

Chieti, Pistoia e Verona (a far data dal 01/01/2008), Aosta e Parma (a far data dal 01/01/2009), Foggia (a far data dal 30/03/2009), Cagliari e Ogliastro (a far data dal 01.01.2011), Forlì-Cesena (per le formalità presentate al PRA a far data dal 01.06.2012), Ravenna e Nuoro (quest'ultima per le formalità presentate dal 01.01.2014), Vicenza (per le formalità presentate dal 01.01.2015) e Messina (dal 01.01.2016) hanno deliberato la riduzione dell'IPT nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi (flag A) e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore. Le formalità di competenza Messina rientranti in tale casistica, in attesa delle modifiche SW, potranno essere gestite solo agli sportelli dell'ufficio periferico ACI.

Si precisa che la Provincia di Vicenza ha previsto che tale agevolazione non è cumulabile con altre agevolazione (es: agevolazioni disabili, veicoli ecologici); nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore. Tale disposizione di divieto di cumulo delle agevolazioni ha una sola eccezione: la Provincia di Vicenza ha previsto che le agevolazioni per successione ereditaria possono cumularsi con quella (prevista dalla normativa nazionale) della misura forfettaria dell'IPT per i motocicli storici (trentennali). Le formalità rientranti in tale casistica, in attesa del rilascio delle modifiche SW, potranno essere gestite esclusivamente dal Sportelli degli Uffici periferici ACI.

Le Province di Cremona, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Varese (a far data dal 01.01.2008), Lecco, Lodi, Mantova, Medio Campidano, Pordenone, Sassari , Trapani (a far data dal 7/12/2009), Biella, Catania, Monza Brianza e Terni (a far data dal 01/01/2010), Crotone (a far data dal 01/01/2011) e Savona (dal 01.01.2013) hanno deliberato l'applicazione dell'Ipt in misura fissa, comprensiva della maggiorazione deliberata dalla

Provincia, in tutti i casi di trascrizione di acquisto di veicoli tra privati mortis causa, Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno - in modalità automatica la corretta imputazione dell'Ipt dovuta a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione".

La Provincia di Torino ha previsto l'applicazione dell'IPT in misura fissa con percentuale di maggiorazione al 30%.

A far data dal 01 gennaio 2009 , anche la Provincia di Pesaro-Urbino, ha previsto che per le formalità consecutive di acquisto mortis causa tra privati (flag I) e successiva rivendita a uno o più eredi (Flag J) sia dovuta - per entrambe- l'IPT in misura fissa. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

La Provincia di Udine ha previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa nei seguenti casi:

- Trasferimenti di proprietà a titolo di successione ereditaria (a far data dal 01/01/2009); per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione".
- Trasferimenti di proprietà a favore di tutti gli eredi (flag I) con contestuale trasferimento a uno o più eredi (flag J) in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata. (a far data dal 01.01.2014);

La Provincia di Frosinone ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria presentate dal 01/01/2009:

- riduzione dell'IPT nella misura del 90% (flag A) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente;
- riduzione IPT nella misura del 90% (flag A) a favore di tutti gli eredi e IPT proporzionale a favore di un soggetto terzo che vuole intestarsi il veicolo. Anche in questo caso per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente;

- riduzione IPT nella misura del 50% (flag Z) a fronte di trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi

La Provincia di Piacenza ha previsto , invece, l'applicazione dell'IPT fissa (comprensiva della maggiorazione) in tutti i casi di trasferimento d'azienda da genitore a figli *mortis causa* a condizione che uno degli eredi prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa. Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" e selezionare il flag "P" presente nel campo "Agevolazione disabile".

A far data dal 29 dicembre 2011 (data presentazione) la Provincia di Trento ha previsto che, nel caso di contestuale presentazione di trasferimento di proprietà per successione ereditaria e della successiva rivendita, tra privati, a uno degli eredi o ad un terzo , l'imposta venga applicata solo sull'ultima formalità. Le procedure applicative di calcolo importi- effettueranno in modalità automatica la corretta imputazione dell'IPT dovuta, a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione" e della valorizzazione del flag disabile " I" sulla trascrizione " mortis causa".

La Provincia autonoma ha chiarito che per l'applicazione dell'agevolazione la presentazione delle richieste di formalità deve essere effettuata entro i termini di legge e i trasferimenti di proprietà devono essere tra privati (pertanto non si ha diritto all'agevolazione nel caso in cui il soggetto finale sia una persona giuridica).

A far data dal 28 marzo 2012, la Provincia di Verbano Cusio Ossola ha previsto le seguenti agevolazioni dell'IPT a fronte di formalità di successione ereditaria:

- Applicazione dell'IPT fissa per ogni veicolo per l'accettazione di eredità da parte dell'unico erede, per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione";
- In caso di contestuale presentazione della accettazione di eredità a favore di tutti gli eredi e della trascrizione a favore dell'unico erede che intenda intestarsi il veicolo, si applica l'IPT in misura fissa su tutti i veicoli solo sul primo passaggio; per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" sul primo passaggio.
- Ove , invece, la presentazione non avvenga in modalità contestuale, si applicherà l'IPT fissa su tutti i veicoli per ogni passaggio; in questi casi, per il corretto calcolo degli importi, deve essere valorizzato il

campo "data apertura successione" nel trasferimento di proprietà a favore di tutti gli eredi ed il flag "V" , presente nel campo agevolazione disabile, per il successivo trasferimento di proprietà, non contestuale, a favore dell'unico erede.

- In caso di accettazione di eredità con vendita ad un soggetto terzo , si applicherà l'IPT fissa su tutti i veicoli solo per l'accettazione di eredità; per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" nel trasferimento di proprietà a favore di tutti gli eredi .

La Provincia di Brescia, a far data dal 01/01/2013, ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria :

- per le formalità consecutive di acquisto mortis causa tra privati e successiva rivendita a uno o più eredi sia dovuta - per entrambe- l'IPT ridotta del 75% . Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista tale riduzione nel caso di accettazione di eredità con successivo trasferimento a favore di un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore. Per il corretto calcolo degli importi vanno valorizzati, a fronte della prima delle due formalità consecutive, il campo "data apertura successione" e il flag "A", a fronte della seconda formalità, invece, soltanto il flag "E" (entrambi i flag sono presenti nel campo agevolazioni disabili).

La Provincia ha precisato che nel caso in cui il secondo trasferimento sia di competenza di altra Provincia viene comunque confermata la riduzione del 75% sul primo dei trasferimenti; mentre naturalmente la seconda formalità pagherà l'IPT nella misura stabilita dalla relativa Provincia di competenza. In questo caso per il corretto calcolo degli importi vanno valorizzati, a fronte della prima delle due formalità consecutive, il campo "data apertura successione" e il flag "A", nella seconda formalità, invece, non va valorizzato nulla.

- A fronte di acquisto mortis causa senza successivo trasferimento della proprietà, o con contestuale trasferimento di proprietà a soggetto terzo, invece, verrà applicata l'IPT ridotta del 50% esclusivamente sulla formalità di accettazione d'eredità. Per il corretto calcolo degli importi è

sufficiente valorizzare solo il campo "data apertura successione" a fronte della formalità di accettazione di eredità.

La Provincia ha inoltre precisato che è possibile cumulare tale agevolazione con le altre agevolazioni previste dalla stessa Provincia. Ad esempio, nel caso di veicoli ecologici, prima si calcola l'IPT per intero applicando la maggiorazione ridotta prevista per i veicoli ecologici e su tale importo va calcolata la riduzione del 75% o del 50%.

➤ VEICOLI ECO COMPATIBILI

Le Province di Pesaro Urbino, Potenza, Ravenna e Padova hanno confermato la maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.M.435/1998 per i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano e GPL.

La provincia di Pavia e Lodi hanno previsto la riduzione ad 1/2 dell'Ipt per i veicoli a trazione elettrica e per quelli alimentati ad idrogeno.

La provincia di Ancona , pur avendo deliberato per l'anno 2008, l'aumento della tariffa IPT al 30%, ha previsto l'esclusione da tale aumento a fronte di formalità aventi ad oggetto autovetture con emissione di CO2 fino a 120g/km per le quali è prevista una maggiorazione solo del 10%(per il corretto calcolo degli importi selezionare "C" nel campo esenzione)

La Provincia di Cremona ha deliberato la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia , e per quelli ad idrogeno. Tale riduzione IPT non è cumulabile con altre agevolazioni(es: agevolazioni ai disabili sensoriali, veicoli speciali,ecc.); la parte potrà precisare sulla nota di presentazione quale agevolazione IPT vuole richiedere.

La Provincia di Vicenza ha previsto l'applicazione della tariffa base dell'IPT, quindi senza alcuna maggiorazione, per i veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale

agevolazione non è cumulabile con altre agevolazione (es: successioni ereditarie, veicoli ecologici): nel caso nel caso in cui il soggetto a favore abbia diritto a più agevolazioni, si applicherà quella a lui più vantaggiosa. In attesa del rilascio delle modifiche SW tale controllo è demandato all'operatore.

La Provincia di Macerata ha previsto la riduzione del 20% della tariffa IPT per le formalità di prima iscrizione aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusivo o doppio, a gas metano o GPL e per i veicoli con alimentazione elettrica.

Le Province di Salerno (a far data dal 01/01/2010) e Nuoro (a far data dal 01.01.2014) hanno previsto, a far data dal 01/01/2010, la riduzione ad 1/4 dell'IPT a fronte di veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. La Provincia di Nuoro ha precisato che tali agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni (es: disabili, veicoli speciali ecc).

La Provincia di Brescia, a far data dal 01/01/2013, ha previsto di applicare la maggiorazione deliberata dalla Provincia ridotta del 50% per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, GPL, metano e ad idrogeno.

La Provincia ha precisato che tale agevolazione è cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla Provincia stessa (es: a fronte di veicolo ecologico acquistato da una ditta che effettua noleggio senza conducente vanno cumulate le due riduzioni del 50% della percentuale di maggiorazione, pertanto si applica l'IPT senza maggiorazione, nel caso di veicolo ecologico trasferito per successione ereditaria - vedi modalità di calcolo indicate nel paragrafo precedente)

ATTI SOCIETARI

Lo schema di Nuovo Regolamento IPT ha attribuito alle province la facoltà di deliberare agevolazioni a fronte delle seguenti tipologie di atti societari: fusioni, incorporazioni, scissioni, conferimenti di aziende o rami aziendali in società e conferimento di capitale in natura, in tutti i casi in cui tali eventi comportino trasferimento della proprietà di veicoli.

Devono ritenersi escluse da tali agevolazioni le cessioni di azienda o rami aziendali.

La Provincia di **Torino** ha previsto, a fronte degli atti societari di cui al Nuovo regolamento, l'IPT fissa con percentuale di maggiorazione al 30%.

Le Province di **Torino** e **Cagliari** (quest'ultima con decorrenza 01/04/2015) hanno precisato che vanno ricompresi tra gli atti societari, oltre quelli sopra citati, anche lo scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale e la regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto.

La Provincia di **Mantova** ha stabilito che per le formalità di trascrizione di atti di fusione o scissione societaria l'IPT è dovuta in misura fissa. Tale agevolazione, dal 01 gennaio 2009, è stata estesa anche alle altre tipologie di atti societari previsti dal Nuovo Regolamento IPT.

A far data dal 1 gennaio 2008 le Amministrazioni Provinciali di **Biella, Chieti, Cremona, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Reggio Calabria e Varese** hanno previsto, nel proprio Regolamento, il pagamento dell'IPT in misura fissa, comprensivo della percentuale di maggiorazione prevista dalla Provincia, a fronte di trascrizione di atti societari che comportino trasferimenti di proprietà; stessa agevolazione è stata prevista, a far data dal 01/01/2009, dalle Amministrazioni Provinciali di **Frosinone, Imperia, Lecco, Lodi, Medio Campidano, Pesaro Urbino, Pordenone, Rieti, Sassari e Udine**.

Hanno previsto la medesima agevolazione le Province di **Aosta, Latina, Monza Brianza, Terni e Trapani** a far data dal 01/01/2010, la Provincia di **Cagliari** dal 01/01/2011 e la Provincia di **Nuoro**, a far data dal 01/01/2014.

La Provincia di **Brescia**, a far data dal 01/01/2013, ha previsto di applicare la tariffa IPT di cui alla tabella allegata al D.M. 435/98 (quindi senza percentuale di maggiorazione) a fronte di trascrizione di atti societari che comportino trasferimenti di proprietà (form. Cod. 33) o variazioni ragioni sociali (form. Cod. 85);

Per il corretto calcolo degli importi dovrà essere valorizzato, nel campo forma atto presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

- 1) VA: Atto societario- Atto pubblico
- 2) VB: Atto societario- Scrittura privata
- 3) VC: Atto societario.- Sentenza Giudiziaria
- 4) VD :Atto societario - Atto Amministrativo

Le Province dell'Ogliostra e di Sondrio hanno previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa a fronte di costituzione di società con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale, ai sensi dell'art. 25 L.46/1998. Per il corretto calcolo degli importi selezionare, a fronte di atto societario (v. sopra), il flag "U" nel campo disabile.

La Provincia di Treviso ha previsto l'IPT in misura fissa, comprensiva della maggiorazione prevista dalla Provincia, per le formalità di fusione societarie tra imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale (per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "V" nel campo disabile).

> ESENZIONE A FAVORE DELLE IPAB

Le Province di Asti, Biella, Chieti, Cuneo, Olbia-Tempio, Perugia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Torino, Vercelli e Vibo Valentia hanno deliberato l'esenzione dal pagamento dell'Imposta per le formalità basate su atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi dell'art.4 c. 5 del D. Lgs. 207/2001.

Stessa esenzione è stata deliberata, a far data dal 01/01/2009, anche dalle Amministrazioni Provinciali di Aosta, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Medio Campidano, Parma, Pordenone, Rieti, Sassari, Udine e Verona, a far data dal 30 marzo 2009, dalla Provincia di Foggia , dal 01/01/2010 dalla Provincia di Campobasso, Novara, Rovigo, Salerno e Terni, dal 01/01/2011 dalle Province di Cagliari e Oristano, dal 15/04/2011 dalla Provincia di Livorno , dal 01 gennaio 2012, dalla Provincia di Isernia , dal 01.01.2015 dalla Provincia di Vicenza e dal 01.01.2016 dalla Provincia di Messina..

Detta esenzione si applica solo a condizione che l'Istituzione dichiarari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria."

Per la gestione automatizzata del calcolo degli importi dovuti a fronte di tali tipologie di formalità, è stato introdotto- nel campo " agevolazioni disabili" il flag "B".

➤ **ONLUS:**

Alcune Province (evidenziate con la X nell'allegato file excel) hanno previsto l'esenzione dell'IPT per le formalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.460/97.

Le Procedure non prevedono alcun flag ad hoc per la gestione di tali casistiche, pertanto, per il corretto calcolo degli importi è necessario selezionare il flag "X" presente nel campo esenzione (ad eccezione delle formalità di competenza Bolzano che possono essere gestite dall'Ufficio Provinciale attraverso la forzatura importi).

➤ **CANCELLAZIONI DI IPOTECHE**

Le Province di **Alessandria, Arezzo, Oristano, Biella, Cagliari, Messina, Pisa, Rovigo, Salerno, Torino, Vercelli e Vicenza** hanno precisato che l'esenzione IPT per la cancellazione di ipoteche legali o convenzionali (art.3 comma 13 bis D.L.185/2008 convertito nella L.2/2009) si applicano esclusivamente alle formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29/01/2009. Le procedure sono state aggiornate al fine di effettuare un controllo automatico sulla data di iscrizione dell'ipoteca .

➤ **ATTI SOGGETTI AD IVA:**

Le indicazioni riportate nel presente paragrafo riguardano le formalità, con atti soggetti ad IVA, presentate per la prima volta a far data dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L.138/2011 (per le Regioni a Statuto Ordinario) e dal 28.12.2011 per le Regioni a Statuto Speciale. Per la gestione delle formalità presentate per la prima volta in data antecedente, si deve fare riferimento all'aggiornamento 70 della presente scheda, inviato agli Uffici Provinciali in data 23.05.2011 e pubblicata nel Sito Tematico STA "Informativa e lettere circolari", accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

○ FORMALITA' DI COMPETENZA DELLE PROVINCE UBICATE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Con l'entrata in vigore della citata Legge è stata soppressa la tariffa per gli atti soggetti ad IVA, di cui al punto 2 della tabella allegata al D.M. 435/1998, pertanto per le formalità presentate per la prima volta a far data dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 138/2011 con atti soggetti ad IVA, le misure dell'imposta Provinciale di Trascrizione sono determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. La norma citata si applica alle sole Province italiane ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

A far data dal 28 dicembre u.s , l'assoggettamento alla IPT in misura proporzionale per gli atti soggetti ad IVA è stato, come noto, esteso anche alle Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta- Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna)..Pertanto si è provveduto ad adeguare il sw ,allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione della tariffa IPT dovuta anche per le formalità di competenza delle Province ubicate nelle suddette Regioni e presentate (per la prima volta) dal 28 dicembre 2011 .

La Regione Valle D'Aosta, discostandosi da quanto precisato dal MEF con not n°15508 del 12 settembre 2011 , ha precisato ad ACI che ai fini dell'applicazione delle nuove misure tariffarie si dovrà far riferimento alla data di immatricolazione per le formalità di primo impianto e alla data dell'atto in tutti gli altri casi.

Per le formalità con atti soggetti ad IVA di competenza di tali Province non è quindi più necessario allegare alle formalità alcuna documentazione comprovante che l'atto sia soggetto ad IVA in quanto ciò non ha più ripercussioni di

natura fiscale. Pertanto La valorizzazione a "SI" del campo soggetto ad IVA sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella nota di presentazione della formalità, senza alcun ulteriore controllo da parte dell'Ufficio provinciale ACI.

- **FORMALITA' DI COMPETENZA DELLE PROVINCE AUTONOME:**

La tariffa fissa a fronte di atti soggetti ad IVA è stata invece confermata per le formalità di competenza delle Province autonome di Bolzano e Trento (circolare DSD n°14788 del 27.12.2011), con decorrenza- rispettivamente - dal 28.12.2011 e dal 29.12.2011.

Quindi a fronte di tali formalità permane l'obbligo di allegare la fattura o equivalente documentazione fiscale in caso di atti soggetti ad IVA.

Si conferma l'esclusione da tale obbligo per le formalità di prima iscrizione e i trasferimenti di proprietà successivi ai c.d. "minipassaggi", salvo diverse indicazioni da parte delle Province interessate.

- **ULTERIORI CASISTICHE PREVISTE DA ALCUNI REGOLAMENTI IPT PER ATTI SOGGETTI AD IVA:**

Si evidenzia che alcune Province nei propri Regolamenti IPT, hanno previsto alcune particolarità a fronte di formalità basate su atti soggetti ad IVA (vedi paragrafo "agevolazione a favore dei portatori di handicap" per Crotone e La Spezia , e il paragrafo "Altre casistiche particolari" per le percentuali di maggiorazione IPT di Torino e Vibo Valentia).

Poiché la nuova norma non elimina gli atti soggetti ad IVA ma si limita a stabilire che gli stessi saranno soggetti all'IPT da calcolarsi come per gli atti non soggetti ad IVA (quindi in misura non più fissa ma proporzionale), tali disposizioni provinciali restano confermate.

Anche a fronte di tali casistiche resta confermato l'obbligo di allegare fattura, o equivalente documentazione fiscale, a fronte di atti soggetti ad IVA.

Si conferma l'esclusione da tale obbligo per le formalità di prima iscrizione e i trasferimenti di proprietà successivi ai c.d. "minipassaggi", ad eccezione di Crotone che ha previsto l'obbligo di allegare sempre la fattura, o equivalente documentazione fiscale, anche a fronte di tali casistiche.

➤ FATTURE ESENTI DA IVA

Le Province di Bolzano e Trento hanno previsto l'IPT in misura proporzionale per le trascrizioni relative ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72.

➤ AGEVOLAZIONI IPT PER VEICOLI " STORICI".

Alcune Province (appositamente indicate nel file excel con il simbolo "X") hanno subordinato la possibilità di godere delle agevolazioni previste per i veicoli storici (quindi i veicoli trentennali) alla presentazione di un'autocertificazione nella quella si dichiara l'uso non professionale del veicolo.

Tale autocertificazione, quindi, va allegata tutte le volte in cui viene richiesta l'agevolazione in parola indipendentemente dalla classe del veicolo oggetto della formalità (quindi sia che si tratti di autovetture o autocarri, motocarri, veicolo per trasporto specifico o uso speciale ecc).

Ciò estende la possibilità di godere delle agevolazioni in parola anche nel caso di veicoli che per le loro caratteristiche vengono considerati generalmente ad uso professionale (autocarri, veicoli ad uso speciale o trasporto specifico). Tali casistiche, tuttavia, potranno essere gestite solo dallo sportello dell'Ufficio Provinciale ACI.

Si precisa che la Provincia di Campobasso ha limitato l'obbligo di allegare la dichiarazione sostitutiva di uso non professionale alle formalità aventi ad oggetto tutte le classi di veicoli escluso motocicli, motocarrozzette, autovetture,

autoveicoli ad uso promiscuo e autocaravan in quanto tali tipologie di veicoli non sono da considerarsi ad uso professionale, pertanto la Provincia non ritiene necessario alcun controllo preventivo.

La Provincia di Macerata ha previsto l'obbligo di allegare la dichiarazione sostitutiva di uso non professionale alle formalità aventi ad oggetto tutte le classi di veicoli escluso motocicli e motocarrozze in quanto non sono da considerarsi ad uso professionale, pertanto la Provincia non ritiene necessario alcun controllo preventivo.

La Provincia di Venezia ha previsto l'obbligo di allegare una Dichiarazione Sostitutiva solo nel caso di formalità relative ad autocarri, veicoli speciali e per trasporto specifico e motocarri. Nella suddetta Dichiarazione va specificato che "trattasi di autocarri, motocarri, veicoli (a motore) ad uso speciale o trasporto specifico d'epoca e di interesse storico e collezionistico, nel rispetto dell'art. 60 C.d.S., D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dell'art.63 della Legge 342/2000.

La Provincia di Torino ha stabilito che per godere delle agevolazioni previste per i veicoli storici, la data di autentica della sottoscrizione dell'atto di acquisto del veicolo deve essere successiva al compimento del trentesimo anno dalla costruzione dello stesso (calcolati dalla data di immatricolazione del veicolo). Inoltre la Provincia ha precisato che non possono essere riconosciute le agevolazioni in parola nel caso in cui la formalità venga effettuata a favore di una persona giuridica e che l'autocertificazione di uso non professionale deve essere presentata per tutti i veicoli ad eccezione dei motocicli. Eventuali casi particolari possono essere sottoposti direttamente all'Amministrazione Provinciale.

La Provincia di Treviso ha precisato che l'agevolazione prevista per i veicoli storici nel caso sia richiesta da Società, può essere concessa solo a seguito di parere positivo espresso dalla Provincia richiesto dall'Ufficio Provinciale ACI. Pertanto tale agevolazione non può essere concessa se la formalità non risulta corredata da tale parere positivo della Provincia.

La Provincia di Fermo ha previsto che per i veicoli storici ad uso professionale (come quelli per trasporto di cose) il riconoscimento delle agevolazioni previste per i veicoli storici potrà avvenire a seguito della produzione all'Ufficio PRA della copia della Carta di Circolazione aggiornata e da cui risulti che il veicolo è di interesse storico e collezionistico con l'indicazione del numero di iscrizione ASI e con la specificazione che il veicolo può essere utilizzato solo ai fini di collezionismo e non per trasporto.

La Provincia di Bergamo ha stabilito che sono esclusi dall'agevolazione i veicoli destinati al trasporto merci ed i veicoli ad uso speciale per i quali si presume sempre l'uso professionale, a meno che non siano iscritti nei registri storici ASI, FMI., Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo. Tale disposizione decorre dal 01.01.2015. Inoltre, la Dichiarazione Sostitutiva di uso non professionale deve essere allegata a tutte le formalità.

ATTENZIONE: La Legge di stabilità 2015 ha abrogato le agevolazioni previste per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico a far data dal 01.01.2015. Tali nuove disposizioni vanno applicate a tutte le formalità presentate per la prima volta dalla citata data.

Per quanto detto le agevolazioni per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico possono essere riconosciute solo a fronte di formalità presentate per la prima volta prima fino al 31.12.2014 respinte e ripresentate dopo tale data. Pertanto, il flag "V" presente nel campo esenzione sarà inibito.

A tale regola generale fa eccezione la Provincia autonoma di Bolzano che ha confermato che alle autovetture, agli autoveicoli per trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone per uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'agevolazione IPT prevista per i veicoli storici. Di conseguenza, solo per le formalità di competenza Bolzano, sarà valorizzabile il flag "V" presente nel campo esenzione. Inoltre la Provincia ha confermato anche l'esenzione IPT per tutti i motocicli, anche nel caso in cui siano siano ultratrentennali o ultraventennali di interesse storico e collezionistico.

➤ ALTRE CASISTICHE PARTICOLARI:

- la Provincia di Bolzano ha stabilito che, in caso di richieste di trascrizione al PRA di più passaggi di proprietà c.d. consecutivi (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata), l'IPT è dovuta soltanto sull'ultima formalità. Tale esenzione non deve essere applicata nel caso di richieste presentata oltre il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del primo passaggio di proprietà. Pertanto qualora la prima formalità del lotto delle

consecutive sia "tardiva", risultano dovute - per ogni formalità scaduta - non solo l'IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori; la Provincia ha, inoltre, precisato che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso in cui l'ultimo passaggio di proprietà (quindi quello su cui va corrisposta l'IPT) sia di competenza di un'altra Provincia.

- la Provincia di Torino, a far data dal 01 gennaio 2013- nel confermare l'aumento al 30% della maggiorazione dell'IPT base di cui al DM.435/98, ha previsto l'applicazione della maggiorazione al 10% nel caso di atti soggetti ad IVA allo scopo di salvaguardare lo sviluppo dei settori economici che operano nel settore dei veicoli. Le procedure di calcolo importi sono state adeguate per consentire, dal 01.01.2013 la corretta imputazione della nuova misura dell'IPT. Inoltre, la suddetta Provincia, sempre a far data dal 01 gennaio 2012, ha previsto l'esenzione IPT in caso di acquisti di veicoli da parte della stessa Provincia; per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "P" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.
- La Provincia di Vibo Valentia, nel confermare per l'anno 2008 la maggiorazione al 20% della tariffa base dell'Ipt, ha deliberato l'aumento al 30% della maggiorazione in parola per le formalità basate su atti soggetti ad Iva, nonché per quelle relative ad atti non aventi contenuto patrimoniale.
- La Provincia di Perugia e Terni hanno previsto la corresponsione dell'Ipt fissa per le vendite o le donazioni a favore di consanguinei entro il primo grado di parentela (gestione automatizzata tramite flag "V").
- La Provincia di Olbia-Tempio ha previsto di applicare l'IPT, senza nessuna percentuale di maggiorazione, per le formalità a favore delle seguenti categorie di persone:
 - a) diciottenni e diciannovenni in caso di formalità riguardanti veicoli di cilindrata non superiore a 1000 c.c.:(flag "D");
 - b) soggetti che abbiano un reddito pari o inferiore all'importo dell'assegno sociale. Per il corretto calcolo dell'imposta selezionare il flag "O" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

c) Inoltre la Provincia di Olbia Tempio ha deciso di non applicare la percentuale di maggioranza a fronte di acquisti effettuati dal 01.01.2014 al 17.05.2014 da parte di soggetti che, in occasione dell'alluvione dell'8.11.2013, hanno subito la perdita o il grave danneggiamento del proprio veicolo. La presenza del presupposto dell'agevolazione deve essere autocertificata (ai sensi del DPR 445/2000) dagli interessati. Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "P" nel campo disabile.

- Le Province di Roma, Firenze e Torino (quest'ultima limitatamente alle formalità di prima iscrizione al PRA di veicolo nuovo), hanno previsto l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggioranza, per le formalità relative alle seguenti casistiche:
 - a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C- servizio pubblico non di linea).
 - d) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.
 - f) formalità relative a veicoli per trasporto specifico.

Peraltro, così come comunicato con nota 9266 del 07/07/2005, il Servizio " Politiche delle Entrate" della Provincia di Roma, ha precisato ad ACI che la concessione dell'agevolazione dell'IPT debba estendersi anche ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi.

L'Amministrazione Provinciale di Roma ha previsto che i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione in parola dovranno allegare alla richiesta di formalità la fotocopia della carta di circolazione per le formalità di

primo impianto o una apposita Dichiarazione sostitutiva,(allegata alla circolare n°2769/05) per le formalità successive alla prima iscrizione al PRA.

Inoltre la Provincia di Roma, a far data dal 01.01.2015, ha previsto analoga agevolazione (ossia l'applicazione dell'IPT senza alcuna percentuale di maggiorazione) anche nel caso di formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione del leasing, nel caso in cui il locatario abbia residenza/sede legale nella Provincia di Roma.

Per il corretto calcolo dell'IPT selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

Anche la Provincia di Torino con nota n° 196800/56 del 22/11/2013 ha esteso la concessione dell'agevolazione IPT ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi, ma , al pari delle altre casistiche, la misura agevolata dell'IPT si applica alle sole formalità di primo impianto. Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

La Provincia di Firenze, con nota n° 385651 del 09/09/2014, ha precisato che la concessione dell'agevolazione IPT deve applicarsi anche ai Trattori stradali destinati al traino di semirimorchi. Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

- La Provincia di **Brescia**, a far data dal 01/01/2013, ha previsto di applicare la maggiorazione deliberata dalla Provincia ridotta del 50% per le formalità relative a:

a) veicoli uso locazione senza conducente a favore di imprese esercenti i servizi di locazione senza conducente;

b) veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

- A far data dal 16/06/2014 la Provincia di Brescia ha previsto di applicare la tariffa base, senza maggiorazione, sui veicoli uso trasporto di cose (e trasporti specifici) e trattori stradali conto terzi a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.

Tali agevolazioni sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni previste dalla Provincia stessa (vedasi veicoli eco-compatibili).

Per il corretto calcolo dell'IPT, selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

- La Provincia di Lucca ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2012, l'applicazione della riduzione al 10% dell'IPT per le formalità rientranti nelle seguenti fattispecie:
 - Veicoli sanitari e ambulanze acquistate da ASL e da altre Associazioni di pubblica assistenza diverse dalle Onlus;
 - Mezzi di trasporto pubblico acquistate dalle aziende di trasporto pubblico locale.

Per il corretto calcolo importi selezionare il flag "C" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

- La Regione autonoma Valle d'Aosta ha previsto, a far data dal 24 aprile 2013 (data immatricolazione/data atto), la riduzione a 1/3 (cioè al 10%) della sanzione IPT in caso di formalità tardive per le quali non è più possibile accedere al ravvedimento operoso:
 - con oltre 1 anno di tardività;
 - richieste tardivamente, respinte per insufficienza importi, e successivamente ripresentate con le dovute integrazioni delle somme IPT.

Le Province di Forlì-Cesena e Ravenna hanno stabilito che sono esenti dal pagamento dell'IPT le formalità per la correzione dei dati anagrafici nei seguenti casi:

- ✓ Errata indicazione, a seguito di un mero errore materiale, dei dati anagrafici anche nel caso in cui i dati siano stati indicati erroneamente nel titolo allegato alla formalità, purché l'errore non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
- ✓ Cambiamento del nome e del cognome in seguito ad apposito decreto prefettizio;
- ✓ Rettifica dello stato civile a seguito di decreto emesso dal tribunale;
- ✓ Cambiamento del cognome in seguito ad adozione;
- ✓ Cambiamento del cognome di cittadini stranieri residenti in Italia in seguito a provvedimenti emessi nei paesi d'origine.

La Provincia di Ascoli Piceno ha previsto che a fronte della trascrizione al PRA di istanze con richieste di agevolazione o esenzione fiscale, la produzione delle copie di documenti attestanti il possesso dei requisiti di legge (ad es copia attestazione ASI di iscrizione del veicolo al registro storico, copia del certificato della commissione medica ecc), prevista dal regolamento IPT può essere effettuata mediante la consegna di fotocopie rese autentiche sulla base delle vigenti disposizioni normative.

Allo scopo di agevolare l'operatività degli STA , si chiarisce che, sulla base di quanto previsto dal DPR 445/00, la conformità all'originale può essere dichiarata attraverso una delle modalità di seguito esposte:

- esibizione dell'originale al pubblico ufficiale e conformità sulla copia dichiarata dallo stesso
- rilascio copia conforme all'originale da parte del soggetto che conserva l'originale
- ds di atto notorio.

Le Province di Nuoro e Udine hanno previsto che sono escluse dall'applicazione dell'IPT gli acquisti di veicoli da parte della stessa Provincia. Per il corretto calcolo degli importi selezionare il flag "P" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

➤ NUOVI REGOLAMENTI IPT

Dal 2008 alcune Amministrazioni Provinciali hanno adottato il nuovo schema di regolamento IPT che prevede, oltre a numerose agevolazioni già descritte nella presente scheda, anche le seguenti innovazioni:

- 1) **Trasferimento di proprietà a tutela del venditore:** il nuovo Regolamento IPT prevede che il venditore rimasto intestatario a PRA, può richiedere la trascrizione del trasferimento anche senza presentazione del certificato di proprietà e senza versamento dell'IPT.

Il recupero dell'imposta nei confronti del soggetto acquirente verrà effettuato direttamente dalla Provincia.

Per il corretto calcolo degli importi, nel caso di formalità di competenza delle Province che hanno adottato il nuovo Regolamento IPT, dovranno essere valorizzati:

- nel campo forma atto presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

- 4) TA: Tutela del venditore- Atto pubblico
- 5) TB: Tutela del venditore - Scrittura privata
- 6) TC: Tutela del venditore.- Sentenza Giudiziaria
- 7) TD: Tutela del venditore - Atto Amministrativo

- nel campo "agevolazione disabile" presente nella maschera degli importi il flag "W".

Alessandria, Arezzo, Olbia Tempio, Oristano, Pisa, Rovigo, Sassari, Torino e Verbano Cusio Ossola hanno subordinato il beneficio a condizione che il venditore, rimasto intestatario al PRA, alleggi al trasferimento di proprietà copia del documento d'identità o di riconoscimento del soggetto acquirente.

Tutte le sopra citate Province, ad eccezione di Olbia Tempio, hanno previsto in alternativa una dichiarazione sostitutiva di certificazione avente ad oggetto i dati anagrafici dell'acquirente.

La Provincia di Biella , ha chiarito , invece, che non essendo più possibile, ai sensi della Legge 183/2011, accettare alcuna certificazione anagrafica, il venditore dovrà allegare al trasferimento di proprietà il

documento di riconoscimento del soggetto acquirente se persona fisica o la visura camerale nel caso di persona giuridica.

La Provincia di Torino, inoltre, ha precisato che nel caso in cui il soggetto acquirente sia una persona giuridica, il venditore, per godere del beneficio deve allegare alla formalità una visura camerale dell'acquirente, in corso di validità, dalla quale si evinca che l'azienda non sia in stato di fallimento, amministrazione controllata o che non sia stata cancellata dalla CCIAA.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, ha previsto nel caso in cui il soggetto rimasto intestatario al PRA richieda la trascrizione di un atto relativo a una compravendita perfezionatasi 10 o più anni prima, sono dovuti solo l'IPT e gli interessi moratori e non la (eventuale) sanzione.

Si evidenzia che nel caso di specie - ossia compravendita antecedente di 10 anni o più rispetto alla richiesta di trascrizione al PRA - viene previsto (in deroga al principio generale del recupero della IPT dovuta nei confronti del soggetto acquirente che non ha provveduto a trascrivere) il pagamento della IPT all'atto della richiesta di trascrizione "a tutela del venditore" da parte del soggetto rimasto intestatario al PRA.

A livello documentale, per tutte le formalità "a tutela del venditore" (e quindi anche a prescindere dalla vetustà dell'atto originario non trascritto), la Regione richiede obbligatoriamente la produzione di una fotocopia dell'atto non registrato o una dichiarazione notarile (o di altro soggetto) dell'avvenuta autentica o redazione dell'atto.

2) **Trasferimento di proprietà ex art. 2688 c.c.:** il nuovo Regolamento IPT prevede che, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per godere dell'esenzione IPT, debba comunque essere versata l'IPT relativa alla mancata trascrizione del trasferimento a favore del primo soggetto acquirente (venditore non intestatario al PRA).

La procedura, nel caso di formalità di competenza delle Province che hanno adottato il nuovo Regolamento IPT, a fronte della valorizzazione di un flag di esenzione (es: flag concessionario), calcolerà l'IPT dovuta per la mancata trascrizione, a fronte della valorizzazione di un flag di riduzione (es: flag di

agevolazione per disabile sensoriale) calcolerà la somma dell'IPT ridotta e l'IPT dovuta per la mancata trascrizione.

3) **Modico valore:** la Provincia determina il modico valore, ossia il valore al di sotto del quale non si procede a rimborsi o recuperi;

4) **Gestione formalità respinte:** il nuovo Regolamento IPT prevede che nel caso in cui la seconda o successiva presentazione, a seguito di formalità respinta per insufficienti importi IPT, venga effettuata oltre i 60 gg. dalla data di emissione della carta di circolazione (nel caso di iscrizioni) o della data dell'atto (nel caso delle altre formalità) si devono corrispondere oltre la differenza dovuta e non versata nella precedente presentazione, anche le sanzioni, ed i relativi interessi di mora, calcolati sull'importo IPT versato in seconda o successiva presentazione.

In altri termini ciò significa che pure nel caso in cui in prima istanza sia stato versato un importo IPT uguale o superiore all'IPT base ma inferiore a quanto dovuto, trascorsi i termini di tardività, è necessario corrispondere sanzioni e interessi moratori.

E' opportuno ricordare che, secondo i principi generali dell'istituto del ravvedimento operoso, a fronte di formalità respinta per importi insufficienti non è possibile invocare la riduzione della sanzione, prevista dal ravvedimento, nelle successive presentazioni.

Nelle more delle implementazioni SW tali casistiche, prevedendo un versamento inferiore a quanto calcolato dalle attuali procedure, dovranno essere gestite dagli sportelli degli Uffici Provinciali ACI tramite forzatura importi, previa determinazione del corretto calcolo dell'IPT.